



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -
Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

Prot. n. 14893

Bologna, 30/10/2012

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia Romagna

Ai Dirigenti Scolastici
della regione Emilia Romagna

E p.c. All'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Bologna

Alla OO.SS. regionali del comparto
scuola

LORO SEDI

Oggetto: *Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale - Attività funzionali all'insegnamento – Determinazione in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito.*

Sono pervenute a questa Sede alcune segnalazioni con le quali viene evidenziata una certa difformità, da parte dei Dirigenti Scolastici della regione, nell'applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di svolgimento, per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, delle attività funzionali all'insegnamento.

Nello specifico è stata segnalata la non sempre uniforme applicazione della determinazione in misura proporzionale dell'orario di lavoro per lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento per il personale docente in part-time.

Come noto, la materia è già stata oggetto di approfondimento da parte di questa Direzione Generale con nota prot. n. 5966 del 29.08.2005, inviata anche agli Uffici Territoriali, con l'invito a darne diffusione tra le Istituzioni Scolastiche.

In considerazione delle segnalazioni di cui sopra, si ritiene opportuno delineare un quadro riepilogativo della problematica di cui trattasi, avendo riguardo anche alle

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma		1
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena e-mail: cristina.arena2@istruzione.it	Tel. 051/3785305	Fax: 051/3785309



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

disposizioni contrattuali che sono nel frattempo intervenute ed alla recente giurisprudenza di merito che ha approfondito la questione.

Obblighi di lavoro dei docenti part-time

E' noto che la materia è attualmente disciplinata dal CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007, che, tra l'altro, enuncia analiticamente le "attività funzionali all'insegnamento" (art. 29) e regola i rapporti di lavoro a tempo parziale del personale docente (art. 39).

A norma dell' art. 29 CCNL 29.11.2007, "l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art. 29, comma 1).

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (art. 29, comma 2 lett. a), alla correzione degli elaborati (art. 29, comma 2 lett. b), ai rapporti individuali con le famiglie (art. 29, comma 2 lett. c).

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue (art. 29, comma 3 lett. a); dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, i cui relativi obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, fino a 40 ore annue (art. 29, comma 3 lett. b); dallo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 29, comma 3 **lett. c**).

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma		2
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena	Tel. 051/3785305	Fax: 051/3785309
e-mail: cristina.arena2@istruzione.it		



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

Alla luce delle disposizioni contrattuali summenzionate, appare chiaro che il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale docente presenta alcune peculiarità che non vengono riscontrate in nessun altro comparto del Pubblico Impiego, tra le quali, per l'appunto, la partecipazione agli organi collegiali, che è un *"obbligo contrattuale non predeterminabile"* (ARAN – Orientamento Applicativo - SCU6).

E' altresì noto che l'art. 39 del citato CCNL 29.11.2007 (che rappresenta la principale fonte normativa di natura pattizia sulla materia in questione) prevede, al quarto comma, un rinvio ad una più specifica regolamentazione tramite ordinanza ministeriale che definisca la durata minima delle prestazioni lavorative dei docenti a tempo parziale.

Ed ancora l'ottavo comma dell'art. 39, nel disporre in merito agli istituti normativi previsti dal medesimo CCNL, sancisce l'applicabilità al rapporto di lavoro a tempo parziale, in quanto compatibili, delle stesse disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno (con esclusione della possibilità di svolgere attività aggiuntive di insegnamento a carattere continuativo e di fruire dei benefici che comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge). La disposizione costituisce dunque una norma di chiusura che prevede, per tutte le situazioni non esplicitamente disciplinate dalle specifiche norme sui contratti a tempo parziale, l'applicazione delle disposizioni sul lavoro a tempo pieno.

Come già sottolineato nella nota di questa Direzione prot. n. 5966 del 29.08.2005, dall'esame dell'O.M. 446/1997 - che disciplina ancora oggi in dettaglio la materia - si rileva che l'articolo 7, comma 7 introduce in effetti una deroga alle regole dell'ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno, con riguardo al monte ore annuale di attività funzionali all'insegnamento che il docente è tenuto a svolgere.

In detta ordinanza è infatti previsto espressamente che *"le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli artt. 40 e 42, 2° e 3° comma, del CCNL"* (il riferimento è al CCNL

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma	3
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena e-mail: cristina.arena2@istruzione.it	Tel. 051/3785305 Fax: 051/3785309



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

del 1995; la disciplina attuale è quella contenuta negli artt. 28, 3° e 4° comma e 29, 2° e 3° comma del CCNL del 29.11.2007).

“Per quanto attiene alle attività di cui all’art. 42, comma 3 lett. b) “ – attualmente art. 29, comma 3 lett. b) del CCNL 29.11.2007 – “il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all’orario di insegnamento stabilito”.

In considerazione di quanto sopra riportato, ferma restando la necessità per i docenti part-time di garantire le attività che rivestono carattere di obbligatorietà, non si può che ribadire la necessità di consentire ai medesimi la riduzione delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie. A tal riguardo sarà utile garantire una razionale e puntuale organizzazione del servizio sulla base della quale ogni istituzione scolastica, dopo aver programmato il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornirà ai docenti part-time un calendario delle attività funzionali all’insegnamento non obbligatorie ove risulti esplicitato l’ordine prioritario delle sedute ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio.

Collocazione temporale delle attività funzionali all’insegnamento

Per completezza di informazione pare opportuno precisare che nessuna fonte legislativa o contrattuale contiene disposizioni in ordine alla collocazione temporale delle attività funzionali all’insegnamento sopra descritte. Pertanto la materia della “collocazione temporale” delle attività funzionali all’insegnamento risulta disciplinata secondo le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in applicazione dell’ottavo comma del citato art. 39 del CCNL 2006-2009.

Pare utile, al riguardo richiamare la Sentenza 17/11/2011, n. 896 del Giudice del lavoro di Perugia che, nell’interpretare le norme relative agli obblighi di lavoro dei docenti assunti con contratto a tempo parziale, afferma che per tutte le attività funzionali all’insegnamento, sia individuali che collegiali, la condizione del docente in part-time “non

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma		4
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena	Tel. 051/3785305	Fax: 051/3785309
e-mail: cristina.arena2@istruzione.it		



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

differisce in nulla da quella del docente a tempo pieno”, ad eccezione del solo obbligo concernente la partecipazione ai consigli di classe per il quale “è previsto un impegno lavorativo annuo inferiore a quello dei docenti a tempo pieno”. Se ne deduce, quindi, che fatto salvo il rispetto di questa limitazione, non sussistono ulteriori vincoli, per l’Amministrazione, in relazione alla calendarizzazione di tali impegni. Tale ultimo assunto appare essere in linea con quanto questa Direzione Generale ha avuto modo di argomentare con la più volte menzionata nota prot. n. 5966 del 28.09.2005, nella quale, tra l’altro, si legge che “in ordine alle attività sopra descritte, occorrerà stabilire quale sia la quantità di debito orario imputabile al docente part-time stante che, per ragioni organizzative di carattere generale, si dovrà prescindere dai giorni della settimana in cui dette attività vengono svolte.”

Ciò comporta, come conseguenza, che i docenti a tempo parziale sono obbligati a partecipare a tutte le attività funzionali all’insegnamento (colloqui con i genitori, lavori del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe) anche se esse sono fissate in giorni esclusi dal contratto di part-time, purché, come già ribadito da questo Ufficio, con puntuale e razionale organizzazione del servizio, *“l’Istituzione scolastica, dopo aver estrinsecato in termini di programmazione annuale il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornisca al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all’insegnamento, ove risulti esplicitato l’ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all’espletamento del servizio medesimo.”*

Ad ulteriore conferma della fondatezza di tale orientamento si cita la Sent. 08/02/2008 n. 322 della Sezione Lavoro del Tribunale di Ferrara. In detta pronuncia viene osservato che *“è richiesta a tutti i docenti, senza esclusione, la prestazione delle attività funzionali all’insegnamento ossia, segnatamente, la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (art. 29, comma 3 lett. a) e quella ai consigli di classe (art. 29, comma 3 lett. b), essendo, d’altro canto, imposta al titolare di un rapporto part-time una proporzionale partecipazione in vista dell’espletamento di tali attività funzionali (così come previsto dal*

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma	5
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena e-mail: cristina.arena2@istruzione.it	Tel. 051/3785305 Fax: 051/3785309



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

comma 7 dell'art. 7 dell'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ...), partecipazione senza dubbio estesa, in virtù del carattere gioco-forza supplementare dell'istituto, anche per giorni ed orari diversi ed ulteriori rispetto a quelli su cui specificamente si possa dipanare il rapporto a tempo parziale (onde è infondata la primaria argomentazione con la quale l'odierno attore aveva replicato all'Amministrazione deducendo l'inesigibilità di tali impegni professionali in quanto eccedenti le scansioni orarie del contratto individuale)".

Se è vero, dunque, che è fondato il criterio quantificatorio enunciato dall'Amministrazione, è altrettanto vero che il docente part-time è tenuto quindi ai predetti "adempimenti lavorativi anche se" essi ricadano "in giornate ed in ore estranee a quelle pertinenti alla sua particolare, più ridotta prestazione".

Nel caso di specie il Giudice di merito ha rilevato che la quantificazione operata dall'Amministrazione in 22 ore di attività funzionali all'insegnamento a fronte di un part-time a 10 ore di attività didattica era assolutamente proporzionata al rapporto ordinario 40/18 e che l'assenza del docente alle sedute calendarizzate, nonostante le ripetute richieste dell'Amministrazione nel rispetto di tale monte ore, non poteva ritenersi giustificata. Nella circostanza è dunque risultata legittima la trattenuta stipendiale corrispondente alle ore che il docente avrebbe dovuto prestare a favore della istituzione scolastica per la partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento, considerato che l'Amministrazione aveva preventivamente calendarizzato tali impegni, specificando quelli ai quali il docente avrebbe dovuto partecipare e che la quantità di ore nel complesso richiesto al docente per gli stessi era proporzionata alla "quantità" di part-time prevista dal contratto individuale di lavoro.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, questo Ufficio ritiene di poter confermare l'orientamento già espresso nel parere reso con nota prot. n. 5966 del 29.08.2005, secondo cui l'interpretazione ed applicazione delle norme che regolano i diritti-doveri relativi alle attività

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma		6
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena e-mail: cristina.arena2@istruzione.it	Tel. 051/3785305	Fax: 051/3785309



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio VIII - Legale, contenzioso e disciplinare

funzionali all'insegnamento per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono così sintetizzabili:

- il monte orario di impegno complessivamente richiesto al docente per le attività funzionali all'insegnamento non obbligatorie deve essere proporzionato alla "quantità" di part-time prevista dal contratto individuale;

- è auspicabile che l'Istituzione scolastica, dopo aver estrinsecato in termini di programmazione annuale il calendario delle riunioni e sedute degli organi collegiali, fornisca al docente part-time un calendario individualizzato delle attività funzionali all'insegnamento ove renda esplicito l'ordine di priorità delle sedute, compatibili con il suo orario di servizio e ritenute assolutamente necessarie all'espletamento del servizio medesimo.

Le soluzioni organizzative sopra prospettate consentiranno per un verso al docente part-time di partecipare alle attività collegiali valutate dall'Istituzione scolastica di irrinunciabile interesse ed eviteranno, per altro verso, l'insorgere di possibile contenzioso sulla questione in esame.

I Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale provvederanno a trasmettere la presente nota alle istituzioni scolastiche di pertinenza.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
- Stefano Versari -

Dirigente: Dott. Bruno E. Di Palma

7

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Arena
e-mail: cristina.arena2@istruzione.it

Tel. 051/3785305

Fax: 051/3785309